

Dal presidente della deputazione provinciale di Rogo — Atti di quel Consiglio provinciale, Sessione 1867, copie 2.

Dal marchese Pavorgnano — La vera interpretazione della legge austriaca 17 dicembre 1852 intorno alla proposta abolizione dei feudi, copie 500.

Dai procuratori esercenti nella città di Torino — Memoria intorno al progetto di legge già approvato dal Senato per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, copie 500.

PRESIDENTE. Per urgenti affari di famiglia il deputato Collotta domanda il congedo di giorni venti; il deputato Gigante di venti; il deputato Marzi di trenta; il deputato Cavalli di quindici; il deputato Loro di dodici; il deputato Masci di dodici; il deputato Sandonini di quattro; il deputato Robecchi di quattro.

Per motivi di salute il deputato Audinot domanda un congedo di venti giorni.

(Cotesi congedi sono accordati.)

CANNELLA. Colla petizione 12,202, che riguarda 68 deliberazioni dei Consigli comunali di tutti e tre gli Abruzzi e delle provincie dell'Umbria, si chiede che la linea ferroviaria Pescara-Aquila-Rieti sia presentemente eseguita come per legge.

Io chiedo che questa petizione sia dichiarata urgente e sia rinviata alla Commissione parlamentare per i sussidi alle compagnie concessionarie delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Questa petizione è rinviata alla Commissione accennata dall'onorevole Cannella.

CANNELLA. Domanderei ancora che, ove giungano alla Camera altre petizioni di questo genere, siano rinviate alla stessa Commissione.

PRESIDENTE. Tutte le petizioni che riguardano un progetto di legge si trasmettono di diritto alla Commissione incaricata di esaminarlo.

Alcuni uffici hanno autorizzata la lettura del progetto di legge proposto dall'onorevole deputato Brunetti, riguardante la riscossione di una tassa di consumo sull'olio nelle piazze di deposito. Quindi se ne dà lettura alla Camera.

CASTAGNOLA, segretario. (Legge)

Signori! L'olio d'oliva essendo fra i più ricchi prodotti della nostra penisola, il cui valore cresce in ragione diretta delle invenzioni meccaniche ed industriali, parmi opera da buoni economisti renderne quanto più si può agevole il commercio, e disimpacciarlo dei molti ostacoli, spesso inutili, sempre fastidiosi, senza arrecare pertanto nocimento alle finanze dello Stato. Questo scopo e questo limite mi propongo nel presentarvi questo breve disegno di legge.

Nelle piazze di deposito di olii in Italia, sia perchè questa merce di natura sua può lungamente tenersi non soggetta a deperimento, sia per antiche abitudini commerciali, vi ha una serie di speciali contrattazioni ed

una così speciale circolazione del genere all'estero, ed all'interno, che resiste alla pressione delle leggi daziarie in una lotta continua, che però ne ritarda i movimenti con danno del commerciante e del produttore.

A voi è noto che il regio decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, n° 3018, che ha forza di legge, estese alle farine, al riso, al burro, al sego, allo strutto bianco, allo zucchero ed agli olii la legge del 3 luglio 1864, n° 1827, che aveva colpito di una tassa di consumo il vino, l'aceto, l'acquavite l'alcool, i liquori e le carni. Di regola nei comuni chiusi il dazio si riscuote alla introduzione (1). La legge presume sempre la consumazione del genere introdotto. Pure questa presunzione cessa riguardo alle merci di transito, evidente eccezione, che va nella natura delle cose.

Oltre a ciò, essendo molte merci introdotte temporaneamente a fine di essere riesportate, la presunta consumazione avrebbe non solo offeso la giustizia, ma il commercio e la economia. Di qui le grandi e sole eccezioni che sono nella legge, cioè il *deposito* e la *riesportazione*. Va esente da dazio colui che preventivamente fa dichiarazione di deposito; si restituisce invece il dazio pagato a colui che, senza preventiva dichiarazione di deposito, dimostra la posteriore riesportazione. Queste due grandi eccezioni sembrano lasciare spazio sufficiente al libero movimento d'ogni commercio. Ma quei due fatti per essere ben constatati al Governo hanno bisogno di tali cautele, che per le grandi piazze di commercio oleario distruggono il beneficio dell'eccezione.

§ 1.

Esaminiamo la esecuzione per deposito qual è ordinata dal regolamento del 25 novembre 1866, n° 3351 per la esenzione delle anzidette leggi 3 luglio 1864 e 28 giugno 1866.

Primamente, quando non vi ha diretta custodia dell'ufficio daziario, e il deposito voglia farsi in magazzini privati, questi debbono essere verificati ed approvati dall'autorità daziaria (2). Deve quindi presentarsi dichiarazione preventiva e specificata del nome del deponente, della qualità e quantità dei colli, nonchè dei magazzini destinati. Di più (condizione gravissima) si richiede una sufficiente cauzione pel dazio (3). Adempiti così a queste preliminari cautele, il trasporto del genere non può farsi che con la scorta degli agenti daziari che debbono verificarne la quantità e qualità prima di essere immessi in magazzino (4). Il deponente ottiene quindi la licenza di deposito.

Ma il deposito dee serbare quella immobile destinazione che il nome stesso gli assegna; non può, non deve sfuggire all'occhio sospettoso della finanza. Per lo

(1) Articolo 6 legge 3 luglio 1864.

(2) Articolo 27 del regolamento.

(3) Articolo 30 del regolamento.

(4) Articolo 31 del regolamento.